



UNIONE  
EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

## REGIONE SICILIANA

### PRESIDENZA

#### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA

**“PROGETTO PER L’ALLESTIMENTO, ATTRAVERSO LA DOTAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE, DEGLI EDIFICI STRATEGICI DESTINATI A CENTRI FUNZIONALI E OPERATIVI” NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2016-2018 RELATIVAMENTE ALL’AZIONE 5.3.3. DEL PO - FESR SICILIA 2014-2020.**

Relazione tecnica	
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	
Elenco prezzi	
Calcolo della spesa per l’acquisizione dei beni	
Quadro economico	
Documento inerente la sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>
Schema di contratto	

Il collaboratore alla progettazione  
(p.i. *Filippo Bonvegna*)

Il progettista  
(ing. *Alfio La Rosa*)

Il Responsabile del procedimento  
(arch. *Biagio Bellassai*)

**Documento inerente la sicurezza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

In riferimento all'intervento in progetto e ai contenuti minimi della progettazione di fornitura di beni, previsti dalla normativa di settore, sono elaborate le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), concernente gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

In particolare il predetto articolo 26, al comma 3, prevede che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Detto documento, allegato al contratto d'appalto, deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3, articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali ed attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del decreto legislativo n. 81/2008.

Inoltre, la movimentazione dei container durante le operazioni di trasporto dal luogo di produzione fino al posizionamento definitivo nelle isole minori deve essere condotta, con oneri a totale carico dell'impresa, nell'assoluto rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e in particolare delle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi di cui all'allegato VI (Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In definitiva, stante la natura della fornitura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al combinato disposto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.